

Sent. n. 19/2024 pubbl. il 26/03/2024
Rep. n. 19/2024 del 26/03/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
70-1/2023 P.U.
PIANO RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE

In composizione monocratica,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 6.12.2023;
sentite le parti all'udienza del 21.2.2024;
visto l'art. 70, C.C.I.I.;
osserva quanto segue.

Premesso che

- La sig.ra ENRICHETTA ORSINI, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trova, con ricorso del 30.11.2023 ha presentato un'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- con decreto emesso in data 6.12.2023, previa verifica dell'ammissibilità del ricorso, è stata fissata l'udienza del 21.2.2024 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.;
- ricevuta la comunicazione del piano proposto, risultano pervenute le risposte da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione contenenti la sola precisazione del credito nonché le osservazioni del creditore CREDEM S.P.A. che ha espresso parere positivo;
- all'udienza del 21.2.2024 parte ricorrente ha insistito nell'omologazione della proposta depositata ed il Giudice ha invitato la stessa a revisionare al ribasso l'ammontare delle somme destinate alle spese prededucibili, assegnando termine fino al 8.3.2024;
- con nota depositata in data 23.2.2024 il professionista O.C.C. ha depositato il piano aggiornato, prevedendo, quanto alle spese in prededuzione, l'assegnazione al medesimo di € 9.264,84, all'advisor revisore legale di € 4.100,00 ed al difensore di € 1.649,44;
- con decreto emesso in data 8.3.2024 il Giudice ha invitato *"il ricorrente ed il professionista, in ottemperanza alle indicazioni impartite all'udienza del 21.2.2024, a revisionare l'ammontare delle spese in prededuzione, espungendovi la voce "advisor - revisore legale" e provvedendo, conseguentemente, ad aumentare in proporzione le somme destinate ai creditori"*;



- con nota depositata in data 13.3.2024 il professionista O.C.C., in ottemperanza al provvedimento di cui sopra, ha depositato il piano aggiornato;
- la proposta in esame, in sintesi, ha disposto:
 - il pagamento di complessivi € 120.232,24, mediante il versamento di n. 107 rate mensili;
 - il pagamento integrale dei crediti in prededuzione per l'importo complessivo di € 10.914,28;
 - il pagamento integrale in favore del creditore privilegiato Dott.ssa Francesca Gagliano per l'importo di € 4.100,00;
 - il pagamento integrale in favore del creditore privilegiato ipotecario CREDEM S.P.A. della complessiva somma di € 26.574,70;
 - il pagamento in favore dei creditori chirografari nella misura pari al 21,50% del debito residuo;

Osservato che

- ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- nella fattispecie in esame, emerge dall'analisi della documentazione in atti che l'esposizione debitoria invocata dai ricorrenti deriva, integralmente, da rapporti estranei all'attività professionale e connessi, essenzialmente, a motivi personali quali l'intervento quale garante per un prestito della figlia nonché il finanziamento delle spese occorrenti al fabbisogno familiare;
- pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, appare possibile, allo stato, giungere al positivo riconoscimento, in capo agli odierni ricorrenti, della qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I.;
- deve, di conseguenza, procedersi all'esame del piano proposto in vista della sua eventuale omologazione;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con "*colpa grave, mala fede o frode*";



- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di sovraindebitamento ha inizio nel 2003, allorché la sig.ra Orsini, unitamente ai propri familiari, è vittima del reato di appropriazione indebita commesso dal vicino di casa ed agente dell'istituto di credito Mediolanum, cui segue l'avvio del procedimento civile per il risarcimento del danno avanti codesto Tribunale (r.g. 460/2006), conclusosi soltanto nel 2019 con la stipula di un accordo transattivo tra le parti per il pagamento, in favore della ricorrente e della figlia, di € 12.500,00 cadauna (cfr. in particolare 8 della relazione del professionista O.C.C.); tale vicenda, stante il suo protrarsi per oltre dieci anni, si è pertanto ripercossa negativamente sul patrimonio del nucleo familiare dell'istante, soggetto, anteriormente alla scoperta della condotta distrattiva, a continui illegittimi prelievi dal conto corrente ed in conseguenza della quale la famiglia della sig.ra Orsini, onde far fronte alle spese per il sostentamento dei suoi membri nonché ai costi del procedimento giudiziario, si è vista costretta a stipulare due finanziamenti ed a vendere l'immobile a suo tempo adibito ad abitazione familiare (cfr. pag. 8 e 9 della relazione del professionista O.C.C. ed allegato n. 4)
- alla descritta situazione, sicuramente meritevole di valutazione ai fini della verifica delle condizioni soggettive di cui all'art. 67 C.C.I.I., deve poi aggiungersi la successiva instabilità patrimoniale creatasi in seguito al prestito contratto nel 2013 dalla figlia della ricorrente, per il quale quest'ultima si è costituita garante, ai fini dell'acquisto della licenza tabacchi per l'avvio della propria attività lavorativa, nonché una serie di finanziamenti in parte ereditati dal coniuge, deceduto, e funzionali a sostenere l'attività della figlia, in parte contratti dalla ricorrente medesima per provvedere alle spese familiari (cfr. pag. 9 della relazione del professionista O.C.C.);
- ebbene, in conseguenza del quadro complessivamente descritto, né è derivata un'esposizione debitoria pari a € 371.874,47, oggi sostenuta dalla sola ricorrente titolare di un reddito mensile da pensione pari a circa € 1.220,00, al netto delle trattenute per cessione del quinto e per il pignoramento presso terzi in corso; ne discende, pertanto, un'evidente ipotesi di sovraindebitamento a carico dell'odierna istante, ritrovatasi a sostenere l'integralità dei debiti per buona parte contratti dalla figlia e dal marito oggi deceduto;
- alla luce di tutti tali fattori, avvalorati sia dai documenti prodotti, sia dalla relazione dell'O.C.C., l'odierna ricorrente appare legittimata ad accedere alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, potendosi ragionevolmente sostenere che il relativo dissesto economico non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito, quanto piuttosto di un deterioramento finanziario progressivo dovuto, essenzialmente, a fattori esterni e non prevedibili (*in primis* le perdite patrimoniali conseguenti alla condotta delittuosa dell'agente di credito e, successivamente, l'esito negativo dell'attività commerciale avviata dalla figlia, per la quale la sig.ra Orsini si era resa garante tanto per i finanziamenti alla stessa concessi quanto per i prestiti richiesti, per il medesimo fine, dal coniuge);



- sul punto, infatti, giova evidenziare che il sovraindebitamento, di regola, non è un fenomeno istantaneo e limitato ad un dato periodo di tempo, bensì il frutto di un progressivo peggioramento della propria situazione economica, conseguente ad una molteplicità di fattori non necessariamente imputabili al debitore; ne deriva, quindi, che il giudizio sull'eventuale colpa grave del medesimo non possa limitarsi ad una considerazione meramente generale sulla "*consapevolezza del ricorrente a restituire le obbligazioni contratte*", posto che il medesimo, al tempo della richiesta del finanziamento, ben poteva trovarsi in una situazione tale da poter ragionevolmente confidare nella sua capacità ad adempiere ai pagamenti pattuiti. Aggiungasi poi che ai fini dell'analisi sulle circostanze del sovraindebitamento non possono non considerarsi i motivi sottesi all'acquisizione del finanziamento, dovendosi escludere la presenza di una responsabilità colposa del debitore allorché il medesimo abbia agito per scopi non già meramente voluttuari, ma per la necessità di provvedere ad esigenze direttamente attinenti alla vita quotidiana del debitore;
- in materia, peraltro, non può non osservarsi come la stessa relazione del professionista O.C.C., nella parte relativa all'esame del merito creditizio, abbia evidenziato come, con riferimento sia al finanziamento concesso dalla COMPASS BANCA S.P.A. nel 2016 che per quello contratto con PITAGORA S.P.A. con cessione del quinto, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 68, comma 3, C.C.I.I., sia emerso che entrambi i creditori non abbiano tenuto conto del merito creditizio (cfr. pag. 26 e 27 della relazione); orbene, tale rilievo deve necessariamente coordinarsi sia con l'art. 124 bis T.U.B., a tenore del quale "*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*", sia, soprattutto, con l'art. 67, comma 2, C.C.I.I., il quale, richiamando a sua volta tale ultima norma, dispone". Dal combinato disposto di tali previsioni derivano, per l'effetto, le seguenti conseguenze: da un lato la sussistenza, a carico del soggetto finanziatore, di un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, sicché, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio; dall'altro lato l'impossibilità, per il medesimo creditore che non ha rispettato i principi suddetti, di contestare la convenienza del piano proposto, non potendosi imputare al debitore, il quale abbia richiesto il prestito nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie entrate e confidando nella professionalità del soggetto finanziatore, la responsabilità della violazione dei doveri di cui all'art. 124 bis T.U.B.;
- pertanto, alla luce delle osservazioni che precedono ed atteso lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore "onesto ma sfortunato" il godimento di una cd. *second chance* che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie, appaiono sussistere le condizioni necessarie per consentire ai ricorrenti l'accesso alla procedura in esame;



Ritenuto che

- ricorre dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
- i ricorrenti, come analizzato sopra, sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 1, lett. e), C.C.I.I., e risultano meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che la ricorrente risulta titolare di un unico cespite immobiliare sito in Termini Imerese e costituente la propria abitazione, in proprietà per la quota pari a 50%, stimata in € 59.400,00 circa; nell'ipotesi di una procedura liquidatoria, quindi, non solo la presenza di un bene in quota renderebbe necessario l'avvio di un giudizio di divisione, con conseguente incremento dei costi processuali, ma inoltre, tenuto conto dell'ammontare complessivo dei debiti, l'eventuale vendita dell'immobile al prezzo di stima sopra indicato non consentirebbe comunque un soddisfacimento pari alle somme previste dal piano in esame, consentendo unicamente il pagamento integrale del creditore ipotecario (già soddisfatto nella misura del 100% dal piano in oggetto), ed il pagamento parziale del creditore chirografario FINDOMESTIC BANCA S.P.A., restando invece del tutto insoddisfatti i restanti creditori;
- ne discende, quindi, che anche sul piano della convenienza della proposta avanzata, rispetto all'alternativa liquidatoria, la prima appaia senz'altro preferibile rispetto alla seconda, garantendo non solo il soddisfacimento integrale del creditore privilegiato ipotecario, ma altresì il pagamento parziale, in misura uguale, di tutti i creditori chirografari;
- in conclusione, dunque, risultano sussistere i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto;

P. Q. M.

Visto l'art. 70, C.C.I.I.,

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da ORSINI ENRICHETTA, nata a Termini Imerese il 1.2.1949, residente in Termini Imerese, Via Ugo La Malfa n. 34, C.F. RSNCH49B41L112G, nei termini e con le modalità proposte;

dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;

autorizza il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore e addebitate tutte le spese relative alla realizzazione del piano;

dispone che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;



Sent. n. 19/2024 pubbl. il 26/03/2024
Rep. n. 19/2024 del 26/03/2024

onera il professionista O.C.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.;

dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata, a cura del professionista O.C.C., sul sito del Tribunale – apposita sezione - entro dieci giorni dalla comunicazione;

dichiara la chiusura della presente procedura.

Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.

Termini Imerese, 23.3.2024

Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi

